



Giovanni Cimbalo

(ordinario di Diritto ecclesiastico nella Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università degli Studi di Bologna)

Prime note sulla tutela penale dei culti nei Paesi dell'Est Europa *

SOMMARIO: 1. Alcune considerazioni preliminari sullo status delle Confessioni religiose nei paesi dell'Est Europa - 2. I nuovi orientamenti del diritto penale nell'Est Europa - 3. Le norme statali in materia di tutela penale dei culti e del sentimento religioso. 3. Le norme penali relative ai culti e a al sentimento religioso prima del 1992 nei Paesi dell'Est Europa - 4. Tipologie e tecniche legislative di tutela penale dei culti dopo il 1992 nei Paesi dell'Est Europa - 5. Alcune sommarie considerazioni.

1 - Alcune considerazioni preliminari sullo status delle Confessioni religiose nei paesi dell'Est Europa.

La tutela penale dei culti è oggi vista quanto meno con perplessità nei Paesi dell'Europa occidentale, anche in Paesi come l'Italia dove era prevista dal Codice Penale¹. In Italia la compatibilità di tali norme con il quadro costituzionale che tutela sia la libertà religiosa dei singoli che dei gruppi in un quadro di uguaglianza tra i culti è accentuata dalla matrice fascista delle norme codicistiche, aggredita dalla giurisprudenza di merito come da quella costituzionale che ha cercato di porre in essere, sia direttamente sia mediante sollecitazioni al legislatore, le necessarie modifiche adeguate². Così il progredire della

* Testo della relazione tenuta al Convegno "La Carta e la Corte" (Ferrara, 27 ottobre 2007) destinata alla pubblicazione negli Atti.

¹ DE GREGORIO F., *La tutela penale del fenomeno religioso nel Codice Rocco*, in "Riv. It.. Dir. Proc. Pen.", 2007, fasc. 4 pag. 1398 – 1412; IVALDI M. C., *La tutela penale in materia religiosa nella giurisprudenza*, Milano, Giuffrè, Milano, 2004.

² CASUSCELLI G., *L'evoluzione della giurisprudenza costituzionale in materia di vilipendio della religione*, Quaderni scuola specializzazione Diritto ecclesiastico e canonico, Napoli, Jovene, 2002, 78-113; MANTOVANI M., *L'oggetto tutelato nelle fattispecie penali in materia di religione*, (Intervento svolto al Convegno "Religione, religioni: prospettive di tutela e tutela delle libertà", Pisa, 7-8 ottobre 2005) in "L'Indice penale", 2006, fasc. 1 pag. 257 – 273; COLELLA P., *L'abolizione del reato di vilipendio della religione di Stato*. Nota a Corte cost., sent. 20 novembre 2000, n. 508», "Corr. giur.", 2001, n. 3, 335-8; MARCHEI N., *Nota di rinvio in tema di tutela penale*, "Q.D.P.E.", 9 (2001), 642-3; VENAFRO E., *Il reato di vilipendio della religione non passa il vaglio della*



società civile e l'evoluzione del sentire sociale hanno indotto il legislatore a riconsiderare il problema e ad andare nella direzione della trasformazione di una gran parte di questi reati in contravvenzionali, quando non a propendere per l'eliminazione della fattispecie stessa³.

Diverso il punto di partenza della gran parte della legislazione degli Stati dell'Est Europa prima della fine della seconda guerra mondiale, il cui ordinamento sembrava assicurare una protezione anche penale del sentimento religioso individuale e collettivo di stampo liberale, che gli ordinamenti di democrazia popolare e socialista, assumendo (con qualche eccezione) l'ateismo di Stato come uno degli elementi caratterizzate della forma di Stato e di governo, sovvertirono completamente. Nei Paesi del "blocco sovietico" ad essere tutelata era la libertà di coscienza, mentre veniva favorita la propaganda dell'ateismo come strumento di liberazione dalla religione⁴. Espropriati i beni ecclesiastici, ridotti i luoghi di culto, ridimensionate le attività sociali a carattere religioso, ridotto il numero dei religiosi, si tentò in alcuni casi di creare delle Chiese nazionali anche nell'ambito della Chiesa cattolica⁵, mentre terreno fertile si ebbe in molti Paesi con le Chiese autocefale ortodosse e con quelle comunità ortodosse legate al Patriarcato di Mosca⁶ nello stabilire un primato della politica e dello Stato sulle Chiese⁷.

Corte costituzionale, "Legisl. Pen.", 2001, 1073; ID., *Nota di rinvio in tema di tutela penale, Quad. dir. e pol. eccl.*, 10 2002), n. 3, 1053-4; DE OTO A., *Tutela penale dei culti: fine della disegualianza sanzionatoria, ma la perequazione non basta più* (Osservazioni a Corte cost. sent. 168/2005), "Crit. Dir.", 2005 fasc. 2/4, pp. 330 – 339; DE GREGORIO L., *Le offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone: la consulta conferma le sue scelte*, (Nota a C. Cost. 29 aprile 2005, n. 168) in "Dir. pen. e processo", 2005, fasc. 12 pag. 1533 – 1540.

³ PACILLO V., *I delitti contro le confessioni religiose dopo la legge 24 febbraio 2006, n. 85*. Problemi e prospettive di comparazione, Milano, Giuffrè, 2007; CHIZZONITI A., *Portata della stagione di rinnovamento delle Fonti del Diritto Ecclesiastico sull'Ordinamento penale italiano*, Nuovi studi, 255-64; ID., *Il vento delle sentenze della Corte costituzionale e le foglie secche della tutela penale della religione*, "Cass. pen.", 1998, 1575 ss.

⁴ Si veda sul punto: BARBERINI G., *Stati socialisti e confessioni religiose*, Milano, Giuffrè, 1973; ID., *Stati socialisti e confessioni religiose (Condizioni giuridiche attuali e prospettive)*, in AA. VV., *Studi sui rapporti tra la Chiesa e gli Stati*, a cura di S. Gherro, Padova, 1989, 111-38.

⁵ Di particolare rilevanza la situazione della Cecoslovacchia. Sul punto: Cfr. DE OTO A. – PŘIBYL S., *Analisi delle relazioni tra Stato e Chiesa nell'ex Cecoslovacchia e nell'odierna Repubblica Ceca. La nuova legge in materia di Chiese e società religiose*, in *Il dir. Eccl.*, 2004/1, 23., nonché REBICHINI A., *Chiesa, società e Stato in Cecoslovacchia – 1948-1968*, Padova, 1977, 36. Per quanto riguarda l'Albania si veda: MOROZZO DELLA ROCCA R., *Nazione e religione in Albania (1920-1944)*, Bologna, Il Mulino, 1990, 62-86.

⁶ La tendenza "naturale" delle Chiese ortodosse ad essere Chiese nazionali e a stabilire quindi rapporti di subordinazione con lo Stato, indipendentemente dalle



Anche le strutture del culto islamico vennero sottoposte a un rigido controllo attraverso l'esercizio del potere di ratifica dei provvedimenti delle comunità nell'elezione dei propri dirigenti e attraverso la creazione di centri di formazione per i mufti e i funzionari religiosi⁸.

L'agnosticismo e l'ateismo oggi dominanti e in crescita in alcuni Paesi dell'Est Europa sono tuttavia - ad avviso di chi scrive - il frutto dell'introduzione accelerata dell'economia di mercato, della società dei consumi, di una visione liberale ed edonistica della vita, piuttosto che dell'ateismo di Stato, a suo tempo imposto per legge, rivelatosi in sé debole, per il tipo di società repressiva del quale faceva parte, piuttosto capace di produrre per reazione la riscoperta dei valori e dell'appartenenza religiosa come antidoto ai valori proposti dalle democrazie socialiste che l'affrancamento dalla religione come propugnato dalle Costituzioni socialiste di questi Paesi. Oggi l'introduzione di ordinamenti di democrazia liberale minaccia di essere ben più "pericolosa" per il sentimento religioso, dell'azione sistematica

congiunture politiche portò ad un "adattamento" di queste confessioni alla nuova realtà costituita dalle democrazie popolari. Dal potere politico esse ricevettero in cambio il riconoscimento della loro natura nazionale, patriottica e popolare che contribuì in molti casi ad attenuare l'ateismo di Stato e a lasciare uno spazio pubblico non indifferente a queste Chiese. Ciò avvenne certamente con significativa rilevanza in Bulgaria e Romania. Cfr. per la Bulgaria: KALKANDJIEVA D., *Bulgarska pravoslavna zrkva e "narodna demokrazia"* (1944-1953), Sinistra, 2002; IOLOVA G., *Spravochnik po zakonodatelstvoto na Narodna Republika Balgaria* (1944-1981). Per la Romania: PACURARIU M., *Istoria Bisericii Ortodoxe Romane*, Bucuresti, Ed. Sofia, 2000; RĂMUREANU I., ȘESAN M., BODOGAE T., *Istoria Bisericească Universală*, vol. I, II, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1987; GILLETE O., *Religie și naționalism. Ideologia Bisericii Ortodoxe Române sub regimul comunist*, traducere de Mariana Petrișor, Editura Compania "AltFel", București, 2001, *passim*; CUCIUC C., *Religiozitatea populației din Romania la începutul mileniului 3*. Bucarest, Gnosis, 2005.

⁷ Di particolare interesse le vicende degli uniati in Ucraina (sull'unitatismo in Ucraina: SERHIJCHUK V., *Liquidation of the UGCC: 1934-1946*, Kiev, 2006), ma anche in Bulgaria, Romania e Moldova da una parte e in Bielorussia e Lettonia dall'altra. Per cenni bibliografici sul punto ci sia consentito: *Problemi e modelli di libertà religiosa individuale e collettiva nell'Est Europa: contributo a un nuovo diritto ecclesiastico per l'Unione Europea. Scritti in onore di Giovanni Barberini*, in corso di pubblicazione; PĂIUȘAN C. CIUCEANU R., *Biserica ortodoxă română sub regimul comunist, 1945-1958*, vol. I, București, 2001.

⁸ Per un primo parziale studio di questi problemi si rimanda a: CIMBALO G., *L'esperienza dell'Islam dell'Est Europa come contributo a una regolamentazione condivisa della libertà religiosa in Italia. Atti del Convegno "Identità religiosa e integrazione dei mussulmani in Italia e in Europa, Omaggio alla memoria di Francesco Castro, Roma, 22 maggio 2008, su questo sito.*



di contrasto posta in essere dai passati Governi⁹, tanto più perché problematica appare la ricostruzione di quel patrimonio, di quel tessuto economico e di interessi che forniva le condizioni materiali affinché la scelta religiosa potesse essere supportata da strutture assistenziali, da scuole, da ospedali, e da un clero numeroso. Il possesso di un cospicuo patrimonio aveva consentito in passato alle confessioni religiose di disporre di una presenza sul territorio, cresciuta nella tradizione, basata su una società prevalentemente agricola oggi scomparsa o in fortissima crisi. Si registra attualmente in molti di questi Paesi qualche difficoltà nel disporre di clero giovane, ma si tratta di un fenomeno complesso, profondamente legato alle radici contadine dell'organizzazione ecclesiale, entrate ulteriormente in crisi con la caduta verticale degli occupati nel settore conseguente al fallimento dell'economia di piano e con la grande migrazione verso Occidente susseguente all'apertura delle frontiere e alla congiuntura economica che l'ha caratterizzata¹⁰.

Siamo di fronte a un fenomeno profondamente segnato, nei centri urbani, dalla restituzione, sia pur graduale e parziale, dei beni a suo tempo espropriati alle Chiese e alle Confessioni religiose, che in alcuni casi ha visto il profondo coinvolgimento del clero in attività di tipo affaristico speculativo di entità così forte da produrre dopo molti secoli tensioni, quando non attività scismatiche, all'interno della compagine organizzativa di alcuni culti¹¹.

⁹ Questo pericolo è stato avvertito e segnalato per tempo da Giovanni Paolo II, profondo conoscitore della situazione sociale di quei Paesi. Si veda l'enciclica *Centesimus annus*, 1 maggio 1991, in http://www.vatican.va/edocs/ITA1214/_INDEX.HTM 23, nonché l'enciclica *Stavorum Apostoli*, Città del Vaticano, 2 giugno 1985. Per un commento: *Chiesa Cattolica e Europa centro-orientale. Libertà religiosa e processo di democratizzazione*, (a cura di A. G. Chizzoniti) Milano, Vita e Pensiero, 2004, in particolare l'Introduzione del curatore; HOUTART F., *Giovanni Paolo II è morto. Bilancio di un pontificato controverso*, "Le monde Dip- ed. it.", apr. 2005.

¹⁰ La migrazione massiccia, in una prima fase, dalla campagna verso le città e poi verso i Paesi dell'Europa occidentale ha profondamente mutato la composizione sociale e la distribuzione delle popolazioni sul territorio, tanto che oggi la rinascita delle Chiese nei Paesi dell'Est Europa sembra passare dalla loro capacità di essere presenti tra i migranti oltre che attraverso il riconoscimento dello spazio pubblico per le confessioni religiose nei diversi Paesi. Si vedano a riguardo: BOTTI F., *Sui contenuti di una possibile Intesa con la Chiesa Ortodossa Romana in Italia*, www.statoechiese.it, nonché Legge n. 489/2006 riguardante al libertà religiosa e il regime generale dei culti, M. O. parte I, n. 11, 08/01/2007, <http://Licodu.cois.it/romania/>.

¹¹ Ad esempio, in Bulgaria la Legge sulla restituzione beni immobili espropriati dallo Stato con decreto n. 88 del 1953. *Restituzione delle proprietà appartenenti alla Chiesa cattolica nel territorio della Repubblica di Bulgaria*, riformata con G. U., 24 feb. 1992, *Обн. ДВ. бр.104 от 24 Декември 1992г.*: <http://licodu.cois.it> contribuisce a produrre uno scisma, segnato dalla rivendicazione di una parte delle proprietà ecclesiastiche. La frattura,



2. I nuovi orientamenti del diritto penale nell'Est Europa

Indubbiamente la scomparsa delle democrazie popolari, e con esse del diritto sovietico, pone alla scienza della comparazione giuridica alcuni problemi di fondo.

In primo luogo si tratta di verificare se vi sono ancora le ragioni che giustificano oggi un esame comune del diritto dei Paesi dell'Est Europa e se e in che misura il diritto di questi Paesi, peraltro accomunati dalla conoscenza di regole e soluzioni comuni date ad alcuni problemi già prima dell'invasione sovietica successiva alla fine della seconda guerra mondiale, ha conservato il riferimento a quella "estesa e profonda romanizzazione degli ordinamenti dell'area" che li aveva avvicinati tra loro¹². Se insomma l'esperienza sovietica ha dato, almeno per il momento, tratti omogenei più solidi a un'area che storicamente non ne aveva mai avuti. Con queste problematiche i Paesi di quest'area si presentano all'appuntamento con l'Europa e perciò l'indagine comparata dei diversi ordinamenti su singole tematiche, come quella da noi affrontata, risulta di una qualche utilità anche operativa per l'elaborazione di un diritto dai tratti comuni per tutta l'area dell'Unione Europea¹³. Tuttavia, nel nuovo contesto politico, il ruolo dell'esperienza sovietica è misconosciuto e il ritorno alle categorie romanistiche si presenta piuttosto come riscoperta delle tradizioni giuridiche nazionali, che utilizza solo in parte le categorie e gli istituti del diritto romano-germanico, per ritornare alle origini, al diritto romano repubblicano e giustiniano¹⁴.

dopo alterne vicende, sembra essersi ricomposta con la promulgazione della legge sulla libertà religiosa nel 2002 che ha riconosciuto una sola Chiesa Ortodossa e un solo Sinodo, con Patriarca Maxim. Sul punto, vedi: ANGELOVA V., *Bulgaria: alle origini dello scisma*, 11.08.2004 – Sofia, <http://www.bulgaria-italia.com/bg/news/news/01248.asp>.

¹² AJANI G., *Diritto dell'Europa Orientale*, Torino, UTET, 1996, 10 ss.

¹³ Chi scrive ricorda ancora le sue conversazioni di studente con Giorgio La Pira il quale raccontava dei suoi incontri con Kruscev. Alla domanda del leader sovietico che chiedeva allo studioso quale direzione avrebbe imboccato il diritto sovietico La Pira affermava candidamente di aver indicato l'inevitabile ritorno della scienza giuridica sovietica alle categorie del diritto romano, unico rimedio alle difficoltà che questa attraversava nel cogliere le nuove esigenze sociali e le istanze di apertura verso un ordinamento capace di garantire i diritti di libertà individuale e collettiva e i diritti sociali della persona, in un quadro armonico con la natura sociale dell'ordinamento.

¹⁴ Sul punto in generale GAMBARO A. *Sistemi giuridici comparati, Trattato di Diritto Comparato*, diretto da R. Sacco, Torino, UTET, 2002, 421 ss. In generale sul diritto sovietico: SCHLESINGER R., *La teoria del diritto nell'Unione Sovietica*, Torino, 1952;



Per quanto attiene poi il diritto penale e la procedura penale è stata necessaria una profonda revisione soprattutto di quest'ultima, poiché il processo penale "socialista" non era poi così rispettoso dei diritti alla difesa dell'imputato. Si trattava di un sistema dal carattere fortemente inquisitorio, teso alla ricerca della "verità assoluta", il cui raggiungimento era ritenuto essenziale, nel rispetto della teoria marx-engelsiana del diritto penale, sviluppata dalla scuola giuridica sovietica di Stučka¹⁵ e Pašukanis¹⁶, ma ancor più di Višinskij¹⁷, che aveva come obiettivo il rafforzamento della legalità socialista. In quest'ottica il reato era un'azione socialmente pericolosa e la pena una misura di difesa sociale¹⁸. Da ciò consegue che la credenza religiosa costituiva la dimostrazione di un comportamento socialmente riprovevole, dal quale la società si doveva difendere attraverso la sanzione penale. Questa posizione del diritto sovietico che caratterizza il primo ventennio della rivoluzione si evolve lentamente e trova comunque estrinsecazione nelle norme penali relative al fenomeno religioso, norme che vengono traslate negli ordinamenti degli Stati dell'Est Europa sotto l'influenza sovietica dopo la fine della seconda guerra mondiale.

Questa impostazione lascia qualche traccia – come vedremo – anche nella legislazione successiva al 1992, anche se è opportuno prendere atto che già negli anni '80 la legislazione dei Paesi dell'Est Europa inizia lentamente a mutare. Non dobbiamo pensare infatti al cambiamento innescato dal crollo del muro di Berlino come un

DAVID R. – HAZARD, *Le droit soviétique*, vol. I-II, Paris, 1954; KELSEN H., *La teoria comunista del diritto*, Milano, 1956; *Archives de philosophie du droit*, tome II. *Marx eet le droit moderne*, Paris, 1967.

¹⁵ Sulla "teoria dell'interesse" di Stučka si veda, in traduzione italiana, l'antologia: STUČKA P. I., *La funzione rivoluzionaria del diritto e dello Stato e altri scritti*, Torino, Utet, 1967.

¹⁶ La teoria "socio-economica" di Pašukanis concepisce lo Stato come garanzia, come uno strumento costruito volontariamente dalla classe dominante. Pertanto la norma è soltanto un comando che realizza tale garanzia e quella penale uno strumento attraverso il quale affermare e difendere il nuovo ordine economico. PAŠUKANIS E. B., *La teoria generale del diritto e il marxismo, Teorie sovietiche del diritto*, Milano, 1964, 215 ss. Per una critica a Pašukanis: KELSEN H., *La teoria comunista del diritto...cit.*, 145 ss.

¹⁷ Višinskij, è il sostenitore della cosiddetta "teoria volontaristica" e può essere definito il teorico politico-giuridico dello stalinismo. Sul suo pensiero giuridico vedi: CERRONI U., *Il pensiero giuridico sovietico*, Roma, Ed. Riuniti, 1969, 71-83; BERMAN K. J., *La giustizia nell'U. R. S. S.*, Interpretazioni del diritto sovietico, Milano, Giuffrè, 1965, 46 ss.

¹⁸ PAŠUKANIS E. B., *La teoria generale del diritto...cit.*, 215 ss. CERRONI U., *Il pensiero giuridico sovietico...cit.*, 159 ss.; BERMAN K. J., *La giustizia nell'U. R. S. S. ...cit.*, 251-262, 311-315.



fenomeno repentino e inatteso, ma piuttosto come il frutto di una lenta e seppur graduale maturazione, soprattutto sotto la spinta della conferenza di Helsinki¹⁹.

Accennavamo prima alla persistenza di principi e di valori "sovietici" nella legislazione attuale. Ciò dipende dal fatto che ancora oggi la compagine sociale di questi Paesi ritiene più importanti le condizioni materiali di vita che il godimento dei diritti²⁰. E tuttavia la travagliata transizione (nella maggioranza dei casi) verso uno Stato di democrazia liberale, ha comportato come prima misura una particolare attenzione del diritto penale verso il reato di genocidio e di persecuzione "culturale" etico-religiosa; una previsione presente già nella codificazione precedente, ma ora rivisitata con più attenzione e inquadrata come un reato a carattere politico, inteso a colpire comportamenti gravemente lesivi dei diritti delle minoranze, non solo etniche, ma anche religiose²¹.

A supportare la nuova attenzione verso i diritti individuali di libertà di coscienza e di religione è chiamato il Diritto costituzionale, al quale si chiede di elaborare un catalogo di diritti tutelabili, anche mediante la sanzione penale dei comportamenti lesivi delle libertà personali, liberamente attingendo al diritto internazionale che si è dotato a sua volta di un catalogo di diritti in materia di tutela delle libertà universalmente condivisi. Se si esaminano le Costituzioni emanate nei Paesi dell'Est Europa dopo il 1992, e spesso ulteriormente modificate nel corso di questi ultimi venticinque anni, si rileva senza alcuna difficoltà l'introduzione della tutela della libertà religiosa nel novero dei diritti costituzionalmente garantiti²². Queste garanzie sono riprese e affermate dalle leggi sulla libertà religiosa delle quali tutti questi Paesi si sono dotati verso il finire del secolo, giungendo a una più raffinata e puntuale definizione dei diritti e delle garanzie di libertà religiosa, sotto la spinta dell'adeguamento della loro legislazione

¹⁹ BARBERINI G., *L'Ostpolitik della Santa Sede. Un dialogo lungo e faticoso*, Bologna, Il Mulino, 2007; *La Politica del dialogo. Le carte Casaroli sull'Ostpolitik vaticana*, (a cura di G. Barberini), Bologna, Il Mulino, 2008.

²⁰ DEL TUFO M., *Le riforme penali nei paesi dell'est: uno sguardo di sintesi, Il diritto penale nella prospettiva europea*, Milano, Giuffrè, 2005, 5-14.

²¹ Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas, (Skelbta: Valstybės Žinios, 2000.10.25, Nr.: 89, Publikacijos Nr.: 2741), <http://licodu.cois.it/Lituania/>. Norme di contenuto analogo sono state adottate dai Paesi nati dalla dissoluzione della Repubblica Federale di Jugoslavia, ora rivenibili in <http://licodu.cois.it/>

²² *Costituzionalismo europeo e transizioni democratiche*, (a cura di Silvio Gambino) Milano, Giuffrè, 2003.



interna in vista dell'ingresso nell'Unione Europea²³. Bisogna dire anzi che, benché l'Unione Europea lasci alla competenza di ogni Paese la regolamentazione dei rapporti con le confessioni religiose, rimettendosi a quanto dispone l'ordinamento interno, consapevole dell'impossibile riferimento a un unico modello di relazioni tra Stato e confessioni religiose, essa, attraverso l'opera del Consiglio d'Europa, della Commissione di Venezia e delle Corti di Strasburgo e Lussemburgo, ha esercitato ed esercita una fortissima e determinante influenza sull'evoluzione dei sistemi giuridici di questi Paesi per ciò che attiene la libertà religiosa collettiva, e ancor più a riguardo della tutela della libertà di coscienza e di religione come diritto della persona²⁴.

3 - Le norme penali relative ai culti e a al sentimento religioso prima del 1992 nei paesi dell'Est Europa.

Per quanto attiene i Paesi oggi indipendenti, già appartenenti all'URSS, fino al 1992 si applicava la legislazione sovietica e in particolare gli articoli 142, 143, 227, 249 del C. P. dell' U.R.S.S.²⁵.

La prima norma (art. 142) sanzionava penalmente la violazione delle leggi che sancivano la separazione della Chiesa dallo Stato e della scuola dalla Chiesa, prevedendo un'aggravante in caso di recidiva che portava la pena fino a 3 anni di carcere. L'art. 143 stabiliva "L'impedimento di funzioni religiose, per quanto esse non turbino l'ordine pubblico e non siano accompagnate da attentati ai diritti dei cittadini, è punito coi lavori correzionali fino a 6 mesi o col biasimo pubblico". Questa norma la ritroviamo puntualmente ripresa dai codici penali ungherese e ceco approvate nello stesso anno.

L'articolo 227 puniva le attività di proselitismo e in sostanza quelle che avvenivano al di fuori dei luoghi di culto e soprattutto quelle non afferenti la Chiesa ortodossa russa. L'articolo 249 puniva invece l'obiezione di coscienza per motivi religiosi, anche se il riferimento a questi motivi non figurava esplicitamente.

²³ Per le leggi relative alla libertà religiosa adottate dai diversi Paesi dell'Est Europa vedi: <http://licodu.cois.it/>

²⁴ Cfr.: CIMBALO G., *L'incidenza del diritto dell'Unione europea sul diritto ecclesiastico. Verso un "Diritto Ecclesiastico" della Comunità europea.* (a cura di L.S. Rossi e G. Di Federico), ESI, Napoli, 2007, pp. 213 – 239.

²⁵ Queste problematiche sono state a lungo studiate e con approfonditi studi da BARBERINI G., *Stati socialisti e confessioni religiose...cit, passim*; CODEVILLA G., *La libertà religiosa in Unione Sovietica*, Milano, La Casa di Matriona, 1985; ID. *Dalla rivoluzione bolscevica alla Federazione Russa*, Milano, Franco Angeli, 1996;



Nel valutare peso e incidenza di queste norme occorre ricordare che circolari non note ai cittadini fornivano indicazioni ulteriori alle forze di polizia e ai tribunali e pertanto era tollerata l'attività all'interno dei templi appartenenti alla Chiesa ortodossa o nelle moschee e nelle sinagoghe di antica edificazione, mentre venivano di fatto ostacolate quelle delle altre confessioni. L'applicazione della sanzione era estremamente incerta e arbitrariamente disposta dall'autorità amministrativa, accompagnata da una decisa repressione del proselitismo che assumeva caratteri di tassatività in risposta alle indicazioni politiche del Governo e delle autorità amministrative locali²⁶.

Sono dello stesso anno le norme previste dal codice penale cecoslovacco e da quello ungherese. Il primo all'art. 101 punisce con una pena da sei mesi a tre anni l'abuso di funzione religiosa. L'ordinamento inoltre si attribuiva il compito di sorvegliare sia le Chiese che le associazioni religiose, al fine di assicurarne "la sicurezza economica" o più esplicitamente controllarne le risorse e perciò puniva con una pena fino a due anni chi operava per evitare o ostacolare questa attività (art. 178). Infine l'art. 236 puniva con una pena fino ad un anno di carcere o con una pena correzionale sia chi costringeva qualcuno a partecipare all'esercizio del culto, sia chi cercava con la forza o mediante minacce di distogliere qualcuno dalla partecipazione a un rito religioso. Il bene tutelato era dunque sia la libertà di credere che quella di non credere, poste sullo stesso piano. Per quanto riguarda il codice penale ungherese del 1961 dobbiamo sostanzialmente fare riferimento all'art. 127, punto 1 lettera d, nel combinato disposto con l'art 217, per veder punito l'incitamento contro una comunità religiosa con una pena fino a due anni di reclusione²⁷.

Relativamente a questo tipo di delitti la codificazione più significativa di Bulgaria e Romania risale al 1968. Allora, malgrado l'adozione da parte delle Repubbliche a democrazia socialista, sull'esempio dell'URSS, dell'ateismo di Stato, era stata adottata una legislazione che sanzionava penalmente "impedimenti e turbamenti" all'attività di culto collettive quando queste si svolgevano nel rispetto della legge. Al tempo stesso e allo stesso modo veniva punito chi

²⁶ CODEVILLA G., *La rilevanza delle leggi non scritte e dei provvedimenti extragiudiziari nelle relazioni tra Stato e Chiesa in Unione Sovietica negli anni Venti e Trenta*, in, *Libertà religiosa e diritti umani nell'Est Europa*, Bononia University Press, Bologna, 2008.

²⁷ Tali norme sono ora rivenibili in <http://licodu.cois.it/>



obbligava qualcuno a partecipare a riti religiosi o a compiere atti a carattere religioso²⁸.

Nella stessa direzione si muoveva il coevo codice penale bulgaro, il quale tuttavia, intorno ad una norma analoga a quella alla quale abbiamo fatto precedentemente riferimento (art. 165 c.p.) faceva ruotare il disposto degli articoli del codice penale 163, 164 e 166 che sanzionavano con 3 anni di carcere sia l'odio verso gruppi di cittadini per motivi religiosi - espresso con la parola, la stampa, le azioni o in altro modo - sia chi cercasse di volgere a fini politici l'attività della Chiesa ortodossa bulgara, indirizzandone le attività in funzione anti statale²⁹. Queste norme trovano la loro ragion d'essere nel ruolo politico e giuridico della Chiesa ortodossa bulgara, alla quale l'ordinamento attribuiva e riconosceva una funzione e una importanza centrale nel delineare e configurare l'identità nazionale. Da qui la necessaria tutela speciale accordata a questa confessione, ritenuta elemento di identità nazionale, tanto che durante tutto il periodo comunista continueranno a svolgere la loro attività nel Paese le Facoltà di teologia finanziate dallo Stato.

Un discorso parzialmente diverso va fatto per la Polonia, dove l'appartenenza o meno ad una confessione non poteva essere causa di discriminazione (art. 192, c.p.) e parimenti erano punite le offese, lo sbeffeggiamento, come pure la violenza, diretta a singoli o gruppi, in ragione dell'appartenenza o meno ad una religione. Un gruppo di norme sanzionava penalmente l'uso politico sia delle cerimonie sia dell'appartenenza religiosa, (art 194, 195,196, 198), mentre l'art. 197 sanzionava penalmente le offese contro i defunti e la salma. L'impostazione del codice polacco è quella di comminare un'identica sanzione agli atti contro la religiosità e a quelli contro coloro che, sia come singoli che come gruppi, si dichiarano e agiscono da non credenti³⁰.

Una posizione estrema viene assunta dall'ordinamento albanese il quale considera l'appartenenza religiosa come un crimine, in coerenza con la scelta di proclamare lo Stato ateo, invece che separatista, come fanno tutti gli altri Paesi dell'Est Europa³¹.

All'estremo opposto si colloca la Repubblica popolare di Jugoslavia che inserisce le sanzioni penali in materia di esercizio della libertà religiosa all'interno della *Legge fondamentale sullo statuto giuridico*

²⁸ Si veda l'art. 318 del Codice Penale della Romania, ora rivenibile in: <http://licodu.cois.it/>.

²⁹ Tali norme sono ora rivenibili in <http://licodu.cois.it/>

³⁰ Tali norme sono ora rivenibili in <http://licodu.cois.it/>

³¹ Tali norme sono ora rivenibili in <http://licodu.cois.it/>



delle comunità religiose n. 22 del 1953. All'argomento sono dedicati gli artt. 20/a e 20/b del provvedimento. Si tratta comunque di reati contravvenzionali relativi al disturbo delle cerimonie o all'induzione di minori alla partecipazione alla celebrazione di riti religiosi senza il consenso dei genitori, puniti mediante un'ammenda³².

4 - Tipologie e tecniche legislative di tutela penale dei culti dopo il 1992 nei Paesi dell'Est Europa.

Con l'avvento di sistemi di democrazia liberale nei Paesi dell'Est Europa e nelle Repubbliche resesi indipendenti dall'URSS constatiamo l'utilizzazione, a riguardo della tutela penale, dell'uso di differenti tipi di tecniche legislative³³:

a) Promulgazione in tutti i Paesi di leggi sulla libertà religiosa; in alcune di esse sono presenti norme sulla tutela penale dei culti.

b) Approvazione di modifiche al codice penale concernenti l'introduzione di una tutela penale del culto in senso sia specifico che connesso alla tutela dei diritti umani;

c) Emanazione di ambedue i tipi di provvedimenti, agendo così su entrambi i fronti.

L'analisi si svilupperà attraverso la redazione di una sorta di schede redatte accorpendo i diversi Stati per aree tendenzialmente omogenee, assumendo come parametri la storia dei loro ordinamenti in relazione alla struttura delle norme considerate (norme codicistiche, leggi speciali, leggi sulla libertà religiosa), le garanzie costituzionali, la tutela multilivello dei diritti di libertà religiosa e di pensiero, la diffusione dei culti sul territorio e il regime giuridico ad essi riconosciuto³⁴.

Paesi baltici

³² Tali norme sono ora rivenibili in <http://licodu.cois.it/>

³³ Riflettendo su quali ragioni giustifichino oggi un esame comune del diritto dei Paesi dell'Est Europa vi è chi ha osservato che "...il modello sovietico informa ancora in una certa misura il diritto positivo di molti Paesi dell'area" mentre "... il diritto delle Repubbliche già facenti parte dell'Unione Sovietica permane altamente omogeneo, in quanto informato sin nei dettagli dal modello centrale (federale) sovietico". AJANI G., *Diritto dell'Europa Orientale...cit.*, 13-14.

³⁴ La panoramica più recente relativa ai rapporti tra Stato e Confessioni religiose nell'Est Europa ci è offerta da BARBERINI G., *Dossier sullo stato giuridico delle confessioni religiose e sull'esercizio della libertà religiosa nei Paesi dell'Europa centro-orientale, Chiese, associazioni, comunità religiose e organizzazioni non confessionali nell'Unione europea*, (a cura di A. G. Chizzoniti), Milano, 2002, 93-130.



Lituania, Lettonia ed Estonia si caratterizzano per aver stipulato accordi concordatari con la Chiesa Cattolica, anche se la composizione religiosa dei tre Paesi è diversa:

- in Lituania abbiamo una predominanza cattolica (80%), ma con un 15 % di atei dichiarati, percentuale in forte crescita;
- in Lettonia registriamo una presenza quasi pari di cattolici e luterani e un consistente numero di ortodossi, anche in ragione della numerosa minoranza di origine russa presente nel Paese;
- in Estonia rileviamo la prevalenza di luterani, ma con una numerosa Chiesa ortodossa legata a quella. Russa, mentre i cattolici sono appena lo 0,5 %.

Le ragioni che hanno portato alla stipula del Concordato trovano origine nel bisogno di questi Paesi di chiudere con il recente passato sovietico, di ricevere il riconoscimento internazionale della Santa Sede, di avvicinarsi all'Unione Europea per perorare il loro ingresso³⁵.

Altro elemento significativo della storia di questo secolo è stato lo sterminio sistematico degli ebrei, numerosissimi in questi Paesi e ora pressoché scomparsi. E' questo il motivo per il quale troviamo nel capo XV del Codice Penale lituano, un più ampio spazio che in altri codici, dedicato ai delitti contro l'umanità e i crimini di guerra, un primo gruppo di norme che puniscono il genocidio (art. 99). I comportamenti delle persone vietati dal diritto internazionale (art. 100) e la distruzione degli oggetti protetti, oppure il saccheggio degli oggetti di valore nazionale, tra i quali vanno ricompresi quelli religiosi vengono penalmente sanzionati, ricordando che a coloro che commettono delitti a sfondo razziale non basta la distruzione della vita di intere comunità, ma era ed è necessario estirpare dal ricordo e dalla storia ogni più piccolo riferimento che riconducesse alla ricostruzione della memoria. Le norme citate intendono perciò punire, anche ora per allora, il genocidio di una parte rilevante della popolazione perpetrato mediante la distruzione della memoria e degli oggetti di culto.

Il capitolo XXV del Codice penale lituano si occupa invece dei "Crimini e violazioni penali dei diritti d'uguaglianza e libertà di coscienza delle persone" riprendendo l'impostazione che abbiamo illustrato in precedenza. Infatti l'art. 169 "Discriminazione a causa dell'appartenenza nazionale, razziale, sessuale, etnica, religiosa oppure di altra appartenenza di gruppo", l'art. 170 relativo all'"Incitamento contro qualunque gruppo nazionale, razziale, etnico, religioso oppure altro tipo di gruppo di persone" e l'art. 171 concernente "Impedimento ad eseguire riti e celebrazioni religiose"

³⁵ *Ibidem*, 101-113.



sanzionano penalmente comportamenti finalizzati a discriminare per motivi religiosi connessi all'appartenenza razziale ed hanno quindi il fine di evitare il ripetersi di una tragedia che ha profondamente segnato le popolazioni del Paese. Infine il capitolo XLV del Codice penale relativo a *"Crimini e violazioni penali riguardo alla memoria dei defunti"* contiene l'art. 312 che punisce la violazione sacrilega di tombe e monumenti, proprio per arginare e combattere il ritorno di comportamenti caratterizzati da odio razziale. Bisogna per onestà intellettuale ricordare che l'occupazione tedesca durante la seconda guerra mondiale vide la formazione di reparti di SS lituane, distintisi per la loro ferocia nell'azione anti ebraica. Si spiega perciò questa attenzione del legislatore già sovietico che, ben consapevole che i germi di quell'odio razziale potrebbero riaffiorare dalle pieghe della storia, ha affidato al diritto penale una funzione di dissuasione e di deterrenza³⁶.

Il codice penale lettone³⁷, all'apparenza meno gravato dal peso dell'esperienza lituana, all'art. 150 sanziona la *"violazione dei diritti di uguaglianza delle persone sulla base dei loro atteggiamenti verso la religione"* con una pena non superiore ai due anni, ma soprattutto con il lavoro a vantaggio della comunità o multe in denaro rapportate al salario minimo mensile percepito. Nel successivo art. 151 concernente l'*"interferenza con i riti religiosi"* punisce tutte quelle attività volte a turbare il libero esercizio della libertà religiosa, individuale e collettiva. Egualmente sanzionati sono quei comportamenti che, giustificati da motivi religiosi, attentano all'ordine pubblico o incidono sulla salute fisica e psichica della persona, assumendo a motivo l'appartenenza religiosa e la pratica del culto³⁸. Si specifica che il reato può essere commesso individualmente o in forma associata, mediante lo svolgimento di propaganda o di riti religiosi o la costrizione a partecipare al culto. La pena massima prevista è di cinque anni di carcere. Infine il Codice, all'art. 228 punisce la profanazione di tombe e monumenti funerari e egualmente sanzionato è il danneggiamento di edifici religiosi, ricompresi tra quelli a carattere culturale, come stabilito dall'art. 229.

³⁶ Facciamo riferimento per la nostra analisi al Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas (*Skelbta: Valstybės Žinios, 2000.10.25, Nr.: 89, Publikacijos Nr.: 2741*) che compare nella versione integrata con le modifiche apportate fino al 2000 sul sito <http://licodu.cois.it/>.

³⁷ Facciamo riferimento per la nostra analisi al Codice Penale della Lettonia adottato il 17 giugno 1998 comprensivo degli emendamenti apportati fino al 2006 oggi sul sito <http://licodu.cois.it/>.

³⁸ Vedi sezione 227 del Codice Penale lettone, oggi in <http://licodu.cois.it/>.



Il codice penale estone³⁹ sintetizza in due articoli le sanzioni relative al reato di genocidio, punito all'art. 90 con una pena da 10 a 20 anni di reclusione o con ergastolo. Questa norma identica a quella degli altri codici nel descrivere le modalità con le quali esso può essere perpetrato, è l'unica a fare riferimento al genocidio per motivi religiosi. Il codice rivolge – all'art. 102 – la sua attenzione ai reati, come uccisione, tortura, danni alla salute, presa in ostaggio, contro le “persone protette”, intendendo con ciò riferirsi a coloro che svolgono una funzione di particolare utilità sociale o di rappresentanza (medici, rappresentanti organizzazioni umanitarie ma anche parlamentari). Tra costoro sono annoverati anche i ministri di culto e la pena prevista va dai 6 ai 15 anni di reclusione.

Inoltre l'art. 107 punisce gli “Attacchi contro i beni culturali” consistenti nella distruzione o danneggiamento di monumenti, chiese, altre strutture o un oggetto di significato religioso, opera d'arte o di scienza, archivi di valore culturale, biblioteche, musei o collezioni scientifiche con una sanzione pecuniaria oppure con una pena da 1 a 5 anni di reclusione.

Nel capitolo 10 del codice, nella sezione dedicata ai “Reati contro i diritti politici e civili” si punisce con un'ammenda all'art. 151 “Incitamento all'odio” e all'art. 152 la violazione della parità di trattamento tra le persone, anche quando ciò avviene per motivi religiosi. La sanzione viene aumentata nel caso in cui oggetto di tali offese siano “persone protette dalla legge”, come i ministri di culto, fino a giungere a un anno di carcere⁴⁰. Relativamente alla “Violazione delle libertà fondamentali” il codice prevede due specifici reati: quello di “Violazione della libertà di religione” (Art. 154) punisce con una sanzione pecuniaria o con una pena fino ad un anno di reclusione colui che interferisce con l'appartenenza religiosa o le pratiche religiose di una persona, a meno che l'affiliazione religiosa o le pratiche religiose di questa non siano dannose per i costumi, i diritti o la salute di altre persone o violino l'ordine pubblico. Così facendo l'ordinamento mantiene un ampio margine discrezionale relativamente al danno arrecato al costume e al concetto di ordine pubblico. Malgrado questi limiti il codice rafforza la tutela individuale e collettiva del sentimento religioso con il successivo articolo 155 che sanziona con una multa o con

³⁹ Cfr.: Karistusseedustik, Vastu võetud 6. juunil 2001. a., (RT I 2001, 61, 364; terviktekst RT I 2002, 86, 504), jõustunud 1. septembril 2002. a. Testo consolidato al 2002, oggi sul sito <http://licodu.cois.it/>.

⁴⁰ Ambedue gli articoli sono molto dettagliati relativamente alle modalità di commissione del reato e alla gravità del danno arrecato all'offeso. Per il testo: <http://licodu.cois.it>



una pena fino ad un anno di carcere chi costringe una persona a iscriversi a una confessione o associazione religiosa o a mantenere l'appartenenza religiosa a una associazione o a partito politico.

La sostanziale omogeneità tra i codici delle tre repubbliche baltiche discende anche dalla comune derivazione dalle pregresse norme sovietiche che nell'ambito della struttura federale dello Stato mantenevano una loro intima coerenza, contribuendo a garantire, sia pure nel quadro organico dell'ordinamento sovietico, un'attenzione alla configurazione delle appartenenze religiose in quest'area strategica del paese.

Paesi a maggioranza ortodossa già appartenenti all'URSS

Ancora maggiori sono le tracce dell'appartenenza all'Unione Sovietica negli ordinamenti di Bielorussia, Ucraina che hanno ad oggi lasciato immutato il codice penale per ciò che attiene le norme relative alla tutela penale del sentimento religioso. L'art. 71 del Codice Penale della Bielorussia⁴¹ punisce (art. 71) con il carcere fino a tre anni o una multa chi attenta all'uguaglianza razziale, promuove lo scontro tra le differenti etnie, procura vantaggi o svantaggi ai cittadini in ragione della loro appartenenza religiosa. La pena può consistere in una multa o essere aumentata fino a un massimo di cinque anni se a commettere il reato con la violenza, l'inganno o di minacce è un funzionario. Una ulteriore aggravante, che porta la pena fino a un massimo di dieci anni si ha quando il reato è commesso da un gruppo di persone o se ha comportato la morte di persone o prodotto gravi conseguenze. Ciò che si coglie è l'ampia discrezionalità nell'applicazione della pena che la norma consente al giudice.

Il codice poi, all'art. 139 punisce la "Violazione delle leggi di separazione della Chiesa dallo Stato e della scuola dalla Chiesa" In tal modo la separazione dello Stato dalla Chiesa, pur non avendo una copertura costituzionale come avviene in altri paesi, viene assicurata dalle leggi ordinarie che garantiscono anche la non ingerenza delle confessioni religiose nella scuola. La sanzione consiste in un'ammenda

⁴¹ La nostra analisi fa riferimento al Codice Penale adottato dal Soviet supremo della Repubblica Bielorussa il 29 dicembre del 1960 emendato e integrato il 1 maggio 1994 oggi riprodotto in <http://licodu.cois.it/>. Tuttavia la lettura di queste norme, alla luce della situazione politica del paese, va fatta tenendo conto delle considerazioni di CODEVILLA G. *La rilevanza delle leggi non scritte e dei provvedimenti extragiudiziari nelle relazioni tra Stato e Chiesa in Unione Sovietica negli anni Venti e Trenta, Libertà religiosa e diritti umani nell'Est Europa*, Bononia University Press, Bologna, 2008, sulla legislazione sovietica in materia di libertà religiosa.



o in un periodo di lavoro obbligatorio della durata massima di un anno ma la pena è aumentata fino a tre anni di carcere in caso di recidiva oppure quando il reato venga commesso in associazione con altri. Se la Costituzione consente all'art. 31 la libertà religiosa e la celebrazione del culto tuttavia limita l'esercizio del culto alle forme non vietate dalla legge. Se i riti religiosi o la partecipazione ad essi violano l'ordine pubblico o i diritti di altri cittadini la partecipazione ad essi è punita dall'art 140 con un periodo di lavoro coatto fino a sei mesi o con la pubblica censura. Segue questa stessa impostazione l'art. 222 qualora venga violata la personalità e i diritti dei cittadini con il pretesto dello svolgimento di riti religiosi, ma in questo caso la pena può essere aumentata fino ai tre anni e comportare la confisca dei beni dell'associazione che ha promosso tali azioni. In Bielorussia la novità è costituita dal fatto che oggi valori e libertà religiosa sono tutelati da una legge sulla libertà religiosa⁴² che tuttavia, per coglierne i limiti, va letta nel combinato disposto con una legge che contiene sanzioni penali relative ai cittadini stranieri che svolgono opera di proselitismo e attività missionarie nel Paese⁴³. La legge bielorussa sulla libertà religiosa come quella analoga dell'Ucraina⁴⁴ concedono la libertà religiosa alla Chiesa ortodossa e a tutte le altre confessioni "tradizionali" del Paese, ma cercano in ogni modo di ostacolare la penetrazione di nuovi culti, vista come uno strumento di destabilizzazione politica e sociale, anche perché fortemente sostenuta dal Dipartimento di Stato USA e dall'Unione Europea che richiede la liberalizzazione della "concorrenza" tra i culti e l'apertura del mercato religioso⁴⁵.

Benché l'azione dell'Unione Europea e quella degli Stati Uniti possono sembrare nei fatti convergenti, molto diverse sono le ragioni che muovono i due attori. Gli Stati Uniti perseguono l'obiettivo della diversificazione delle appartenenze religiose, nella convinzione che la

⁴² Per la legge sulla libertà religiosa della Bielorussia: *Law of the Republic of Belarus "On religious freedom and religious organizations"*, 27 June 2002. <http://licodu.cois.it/>

⁴³ *On legal Status of Foreign Citizens and Persons without Citizenship in the Republic of Belarus*, approvata nel 1993, ma modificata nel 2000: Law n. 422-3 of July 18, 2000. <http://licodu.cois.it/>

⁴⁴ *Freedom of Conscience and Religious Organizations*, Law no. 987-XII of 23 April 1991 on the amended 1996. <http://licodu.cois.it/>

⁴⁵ Sul punto vedi i testi di analisi della libertà religiosa nei vari Paesi contenuti in particolare nel sito ufficiale del Dipartimento di Stato USA <http://www.usembassy.gov/> e in quello della National Security Agency www.nsa.gov/ dove si sostiene la necessità della differenziazione religiosa quale indice di libertà.



rottura della struttura religiosamente monolitica di un Paese contribuisca a creare i presupposti sociologici per la sua trasformazione democratica nel Paese⁴⁶. La UE invece chiede la rigorosa applicazione del principio della garanzia della libera concorrenza tra le confessioni, ritenute delle agenzie che collocano sul mercato religioso prodotti sostanzialmente simili, per cui al consumatore va garantito l'accesso a un prodotto diversificato per caratteristiche, qualità e prezzo⁴⁷.

In linea con queste impostazioni di fondo il vigente codice penale dell'Ucraina⁴⁸ fa riferimento all'appartenenza religiosa fin dall'art. 67 dedicato alle aggravanti della pena, considerando tali inimicizia e ostilità per motivi religiosi. Successivamente l'art. 110 sanziona l'attentato all'integrità nazionale per motivi religiosi con una pena che può giungere fino ai cinque anni di detenzione e l'art. 161 che punisce le discriminazioni tra i cittadini per motivi religiosi con una pena fino a tre anni di carcere aumentati a cinque nel caso in cui l'azione venga commessa in gruppo. Un gruppo di articoli 178 e 179, punendo rispettivamente i danneggiamenti agli edifici o case di culto e l'illegale conservazione, la profanazione o la distruzione di oggetti sacri con un'ammenda o la detenzione fino a tre anni, mentre particolare attenzione merita l'art. 180 che sanziona l'impedimento di una cerimonia religiosa e la violenza o le pressioni psicologiche verso un pastore quando questi celebra un rito. Anche in questo caso la pena va da una sanzione pecuniaria a due anni di reclusione. Il codice penale considera poi un aggravante il commettere azioni terroristiche per motivi religiose (art. 258) e punisce il reato di genocidio (art. 442) considerando tra le motivazioni del reato anche i motivi religiosi.

Bulgaria, Romania e Moldova

In parte simili le norme penali di questi Paesi che hanno, con quelli dei quali ci siamo precedentemente occupati, la comune predominanza dell'appartenenza dei credenti all'ortodossia. In tutti

⁴⁶ Si veda L'art. 1.2.a) del Trattato di Amicizia, Commercio e Navigazione, del Protocollo addizionale e dello Scambio di Note conclusi a Roma, fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, il 2 febbraio 1948. In esso George Catlett Marshall, segretario di Stato pro tempore, teorizzò che il pluralismo religioso è un antidoto alla dittatura, giustificando così gli aiuti del Dipartimento di Stato ai culti di origine americana e sostenendo la loro diffusione in Europa. Questa strategia è rimasta una costante della politica estera degli Stati Uniti, malgrado il Paese si dichiarò separatista.

⁴⁷ Cfr.: CIMBALO G., *L'incidenza del diritto dell'Unione europea sul diritto ecclesiastico. Verso un "Diritto Ecclesiastico" della Comunità europea...*cit., 213 ss.

⁴⁸ Il codice penale al quale facciamo riferimento nella nostra analisi è quello del 1 settembre 2001 oggi in <http://licodu.cois.it/>



ampio è stato il dibattito e ripetute le modifiche della legge sulla libertà religiosa. In Bulgaria questa legge è stata affiancata da norme finalizzate a reprimere i crimini contro i diritti dei cittadini⁴⁹. A tal fine è dedicato il capo terzo del Codice Penale che punisce l'istigazione contro l'uguaglianza razziale e nazionale (art. 162-163 CP) e in particolare la sezione II dello stesso capo che si occupa dei "Crimini contro la religione". Infatti L'art. 164. recita "Chi propaga l'odio per motivi religiosi attraverso discorsi, pubblicazioni, attività o in qualsiasi altro modo, è punito con la reclusione fino a tre anni o con misure correttive di lavoro coatto". Analogamente è punito chi impedisce la professione della propria fede religiosa (Art. 165), la libertà di credere o di non credere, mentre l'art. 166 punisce l'uso della religione a fini politici. Quest'ultima norma va collegata al divieto di costituire partiti politici a sfondo religioso in ossequio al principio di separazione tra la sfera pubblica e quella privata, alla quale appartiene l'estrinsecazione del sentimento religioso sia individuale che collettivo e costituisce una "contaminazione" della scelta della Turchia, operata in ossequio alla laicità dello Stato. In particolare si è voluto impedire che la comunità islamica, radicata nel Paese, potesse dotarsi di un tale strumento a difesa dei suoi interessi⁵⁰.

La Romania si è affidata integralmente alla Legge sulla libertà religiosa del 2006⁵¹ che fa divieto di arrecare offese alla religione e ai suoi simboli e sanziona penalmente l'impedimento o la turbativa di funzione religiosa, come l'esercizio abusivo della professione di sacerdote⁵². Conseguentemente l'art 316 sanziona ogni limitazione al

⁴⁹ Per le norme del Codice Penale bulgaro la nostra analisi fa riferimento al testo coordinato le cui norme in materia religiosa sono oggi rinvenibili nel sito <http://licodu.cois.it/>

⁵⁰ Sulla presenza della comunità islamica in Bulgaria e sugli strumenti giuridici adottati per la sua integrazione: CIMBALO G., *L'esperienza dell'Islam dell'Est Europa come contributo...cit., passim.*

⁵¹ Per un commento vedi: GRIGORITA G., *Lo statuto giuridico della Chiesa ortodossa romena secondo la legge n. 489/2006 riguardante la libertà religiosa ed il regime generale dei culti, Libertà religiosa e diritti umani nell'Est Europa*, Bononia University Press, Bologna, 2008. BOTTI F., *Sui contenuti di una possibile Intesa con la Chiesa Ortodossa Romena...cit., passim.*

⁵² Cfr. Legge n. 489/2006 riguardante alla libertà religiosa e il regime generale dei culti, pubblicata nel M. O, parte I, n. 11, 08/01/2007, "Art. 13. [...] (2) In Romania è vietata ogni forma, mezzo, atto o azione di diffamazione o istigazione della religione, come anche l'offesa pubblica verso i simboli religiosi.

"(3) L'impedimento o la turbativa della libertà di esercizio di un'attività religiosa, che si svolge secondo la legge, è punito secondo le disposizioni della legge penale.

Art. 23. [...] 4) L'esercizio della funzione di prete o di qualsiasi altra funzione che presuppone l'esercizio delle attribuzioni di prete senza autorizzazione o senza



libero esercizio del culto e prevede un'aggravante quando questa è commessa da una persona che esercita un servizio di interesse pubblico, mentre l'art. 318 del Codice Penale⁵³ tutela il libero esercizio del culto, sanzionando con una pena da uno a sei mesi o con un ammenda i trasgressori. Come in altri Paesi anche il Codice Penale rumeno punisce agli art. 172 (genocidio) e 175 relativo alle discriminazioni verso gruppi di persone sanziona quegli atti che assumono a pretesto l'appartenenza religiosa per perseguire, reprimere, discriminare. Il fine di queste norme è di proteggere le minoranze e etnie che, particolarmente numerose, vivono sul suo territorio. Un gruppo di articoli che va dal 246 al 248 reprime poi rispettivamente gli ostacoli frapposti al libero esercizio del culto e alla libertà di non appartenere o professare alcun culto, poste in essere anche da parte persone giuridiche, nonché la profanazione di monumenti, sepolcri, cadaveri e il disturbo di funerali. Infine l'art. 83 fa divieto di sciogliere i culti religiosi.

La tutela penale prevista dall'ordinamento rumeno avviene quindi non solo attraverso norme contenute nel codice penale che attende da anni una riforma organica che tarda ad arrivare ma anche da leggi di volta in volta emanate per rispondere a specifiche esigenze.

Il codice penale della Moldova adottato il 18 aprile del 2002⁵⁴ nelle premesse, all'art. 5 sancisce l'uguaglianza davanti alla legge, indipendentemente dall'appartenenza religiosa, di chi viola i principi della democrazia e attenta alle libertà e sanziona con ammenda oppure con una pena dai 2 a 3 anni, nonché con sanzioni di carattere amministrativo, coloro che, ponendo a pretesto l'appartenenza religiosa del soggetto o del gruppo non rispettano l'uguaglianza dei diritti. Inoltre l'art 133 considera come valori culturali a carattere religioso o laico meritevoli della tutela penale tutti quelli indicati nella Convenzione delle Nazioni Unite del 14 novembre 1970⁵⁵.

Il C. P. moldavo poi, come ogni altro codice penale dell'Est Europa condanna – all'art 135 – il genocidio di gruppi anche religiosi,

accordo espresso dato dalle strutture religiose, con o senza personalità giuridica, viene sanzionato conformemente alla legge penale”.

⁵³ Il Codice Penale è stato promulgato con L. no. 301 del 28 giugno 2004, è entrato in vigore 1 luglio 2005, è stato modificato con L. nr. 278, pubblicata in M. O. n. 601 del 12 luglio 2006. Tutti questi provvedimenti sono rinvenibili oggi in <http://licodu.cois.it/>

⁵⁴ Per le norme analizzate vedi: <http://licodu.cois.it/>

⁵⁵ Per il testo della Convenzione vedi: *Convenzione concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali*, conclusa a Parigi il 14 novembre 1970. La Convenzione prevede misure d'interdizione e prevenzione relativamente all'entrata, all'uscita e alla trasmissione illecita della proprietà e dei valori culturali.



elencando le modalità con le quali questo crimine può essere perpetrato e punendo con il carcere da 16 a 25 anni quanto non con l'ergastolo (art. 176) coloro che commettono questo reato. Viene poi punito con la detenzione da 3 a 8 anni chiunque attenti alla libertà di riunione, comprendendo segnatamente tra queste le processioni a carattere religioso e impedisca il loro libero svolgimento con armi, con la violenza, provocando pregiudizio e conseguenze gravi alle vittime. A questa fattispecie di reato ne segue (art. 185) una riguardante l'impedimento alla persona e/o al gruppo al quale essa appartiene di svolgere propaganda religiosa o celebrare riti religiosi; la pena prevista è di un'ammenda e per i casi più gravi la condanna fino a 5 anni di carcere. Altra norma ricorrente è quella contenuta nell'art. 222 contenente la tutela dei sepolcri che punisce chi li viola anche per motivi religiosi, con un'ammenda, oppure con un periodo che va da 180 a 240 giorni di lavoro socialmente utile, mentre per i casi più gravi la pena massima prevista è di 2 anni di prigione⁵⁶.

Repubblica Ceca, Slovacchia e Polonia

La Repubblica Ceca costituisce nel novero degli Stati cosiddetti ex socialisti una eccezione significativa. Infatti nel Paese si registra il più forte incremento dei non credenti (circa il 60 % della popolazione) secondo l'ultimo censimento. Questo elemento ha condizionato i Governi vi via succedutisi, inducendoli a non restituire i beni ecclesiastici confiscati, a non stipulare un accordo concordatario - malgrado le trattative svoltesi -, ad aprire un contenzioso sulla gestione della Chiesa posta all'interno del Castello di Praga, simbolo del potere⁵⁷. Tuttavia i profondi mutamenti intervenuti nel quadro politico non potevano non incidere sul quadro legislativo complessivo. Il Codice Penale del 1960, approvato con la legge n. 140 dello stesso anno è rimasto formalmente in vigore subendo molte modifiche e integrazioni che riguardano direttamente o indirettamente anche la tutela penale della libertà di religione, coscienza e pensiero. Una protezione diretta della libertà religiosa è contenuta nell'art. 196 che punisce la violenza esercitata contro individui e gruppi, minacciandoli di morte, producendo danni alla loro salute o pregiudizio alle loro convinzioni religiose o areligiose. La pena prevista va da sei mesi a tre

⁵⁶ *Criminal Code of the Republic of Moldova*, adopted by Law n. 985-XV, on April 18, 2002. <http://licodu.cois.it/>.

⁵⁷ DE OTO A., *Diritto e religione nella Repubblica Ceca e in Slovacchia, Libertà di coscienza e appartenenza religiosa nell'Est Europa*, Bologna, Bononia University Press, in corso di pubblicazione.



anni e sarà comminata non solo a chi commette tale delitto, ma anche ai suoi complici. Il successivo art. 198 relativo all'oltraggio per motivi di nazionalità, lingua o razza estende la punibilità alle convinzioni religiose o areligiose. La pena prevista si estende ad un massimo di due anni che diventano tre se vi è l'aggravante di aver agito in gruppo⁵⁸. Coerentemente l'art. 198a⁵⁹ punisce "l'incitazione all'odio verso un gruppo di persone o la limitazione dei suoi diritti" affermando che chi pubblicamente alimenta l'odio contro una nazionalità, una razza, una religione, classe o un altro gruppo di persone o limita i loro diritti è punito con il carcere fino a due anni. Allo stesso modo è punito chi si associa nella commissione del delitto.

Una specifica norma, contenuta nell'art. 236 punisce chi "...con violenza, minacce o minacce di pregiudizio grave" costringe qualcuno a partecipare o a non partecipare a un rito religioso o ostacola in qualsiasi altro modo di esercitare la libertà di far parte di una confessione religiosa.

Il tratto comune delle norme fin qui riportate è costituito dalla piena equiparazione della tutela alla libertà religiosa come alla libertà di non averne alcuna: l'impostazione delle norme precedenti che limitavano la tutela solo a quest'ultimo aspetto della libertà viene integrato, grazie alla garanzie contenute nella legge sulla libertà religiosa del 2002⁶⁰.

⁵⁸ L'art. 168 della L. n.º 141/1961 *Sb.*, è stato più volte modificato. Si vedano: L. n.º 45/1973 *Sb.*, L. no 175/1990 *Sb.*, L. n.º 545/1990 *Sb.*, L. n.º 290/1993 *Sb. Cz.*, L. no 38/1994 *Sb. Cz.*, L. no. 152/1995 *Sb. Cz.*, L. n.º 148/1998 *Sb. Cz.* In particolare la L. n.º 210/1999 *Sb. Cz.*, al par. 3, ha aggiunto lo seguente frase "Il dovere di denunciare tale fatto non si riferisce alla confessione religiosa e alla società religiosa registrata con la concessione dei diritti speciali, la quale viene a conoscenza di un reato nelle circostanze dell'esercizio del diritto al segreto sacramentale o un' altro diritto di tale tipo".

⁵⁹ Questo reato fu introdotto con la L. n. 405/2000 *Sb.*, entrata in vigore il 1 dicembre 2000. Una successiva legge, la 134/2000 *Sb.* ha previsto una pena da 6 mesi a tre anni per coloro che partecipano attivamente all'attività di gruppi, organizzazioni o associazioni che propagandano la discriminazione, la violenza, l'odio razziale, etnico o religioso. La finalità della legge era quella di equiparare le pene relativamente al reato di associazione già previsto nel precedente articolo e di contrastare il risorgente fenomeno di gruppi neonazisti, presente in molti Paesi dell'Est Europa.

Per quanto riguarda le leggi di modifica del Codice Penale Ceco e quello della repubblica slovacca concernenti le norme riferite alla religione: RIOBÓ SERVÁNA, *El derecho de libertad religiosa en la República Checa y en la República Eslovaca*, Madrid, 2005, 253-257.

⁶⁰ *Legge sulle confessioni religiose e società religiose*, n. 3/2002, approvata il 27 novembre 2001. Per un commento: DE OTO A., *La Repubblica Ceca imbocca la via francese per la regolamentazione dei rapporti con i nuovi movimenti religiosi. Brevi note di commento alla legge n. 3/2002 Sb.*, "QDPE", n.2, agosto 2003, 415-423.



L'art. 219 relativo all'omicidio considera un'aggravante quello commesso per motivi religiosi o in ragione dell'appartenenza religiosa dell'ucciso e tuttavia esonera, a norma del precedente art. 168, il ministro di culto di un culto riconosciuto di rendere testimonianza su notizie ricevute nell'esercizio del suo ministero. Gli art. 221 e 222 puniscono rispettivamente le lesioni alla salute o il grave pregiudizio alla salute arrecato per motivi di contrasto alla religione. L'art. 235 relativo al reato di estorsione al punto f considera come aggravante suscettibile di produrre un consistente aumento di pena la circostanza che il reato sia stato compiuto con motivazioni di carattere religioso. La pena è ulteriormente aumentata in caso di morte della vittima.

Il capo X del codice è dedicato ai reati contro l'umanità. Tra questi vi è in primo luogo il reato di genocidio, commesso anche assumendo come motivo l'appartenenza religiosa (art. 259) e attuato mediante: l'imposizione di condizioni di vita dirette a causare la distruzione fisica delle persone, l'impedire la nascita dei loro figli o disporre la loro sottrazione, causando un grave pregiudizio alla salute o la morte di un appartenente al gruppo. Il successivo articolo 260 (modificato con la menzionata legge 404/2000 Sb.) punisce chi appoggia o propaga movimenti atti a promuovere il genocidio e l'odio razziale, considerando come aggravante che il reato sia stato commesso mediante stampa, cinema e televisione poiché l'uso di tali mezzi ha l'effetto di ampliare l'incidenza del reato; una ulteriore aggravante si ha se il delitto è commesso dal membro di un gruppo organizzato, con minacce o in stato di guerra. L'articolo 261 infine punisce chi manifesta simpatia verso l'odio per motivi religiosi o nega o pone in dubbio il genocidio compiuto da nazisti o comunisti. E' questo uno dei casi nei quali le persecuzioni subite dai credenti vedono l'equiparazione tra effetti del nazismo e del comunismo identificate come ideologie totalitarie e antidemocratiche.

Seguono poi le sanzioni penali per chi oltraggia in vario modo tombe e monumenti a carattere anche religioso (art. 202) e considera come aggravante il fatto che il reato sia commesso insieme ad altri. La libertà di associazione e di riunione, anche di quelle soggette ad autorizzazione, è tutelata dall'art 238a contro le limitazioni perpetrate con la violenza.

Al di fuori del Codice Penale la L. 200/1990 St. all'art 32 paragrafo 1 lettera c punisce con una multa chi infrange una norma genericamente obbligatoria posta a protezione delle Chiese e delle società religiose, mentre, ai sensi dell'art 49, lettera e) sanziona le azioni che portano pregiudizio alla fede o alla religione di una persona. (quest'ultima norma è stata modificata dalla L. 273 del 2001 St.



Benché la separazione consensuale tra Repubblica Ceca e Slovacca sia relativamente recente (1 gennaio 1993) e il Codice Penale di riferimento rimanga per ambedue i Paesi quello cecoslovacco del 1961, molte sono state le modifiche introdotte anche se convergenti nei contenuti. Come nel codice ceco la protezione diretta della libertà religiosa è contenuta nell'art. 196 che punisce la violenza esercitata contro individui e gruppi, minacciandoli di morte, producendo danni alla loro salute o pregiudizio alle loro convinzioni religiose o areligiose. La norma slovacca specifica cosa si intende per confessione religiosa: una relazione attiva o passiva con una religione relativamente alla visione generale del mondo che la caratterizza. Pertanto il delitto si commette contro i cittadini che si identificano in queste credenze e nelle azioni di contrasto dei loro atti di culto. L'articolo 198 sanziona le offese e il disprezzo verso un gruppo di cittadini, assumendo a motivo la loro appartenenza religiosa o di non averne alcuna.

L'art. 235 fornisce al punto a) una definizione di atto di culto, intendendo con ciò riferirsi a qualunque atto o rito rivolto alla professione della fede in una Chiesa o società religiosa e sanziona ogni ostacolo alla libera professione di una religione che può consistere, ad esempio, nella violenza finalizzata alla distruzione di oggetti di culto. E' poi l'articolo 236 ad occuparsi dei delitti contro la libertà di culto punendo chi "per mezzo della violenza o la minaccia di violenza o la minaccia di altro danno grave a) forza qualcuno a compiere un atto religioso; b) impedisce a qualcuno di partecipare a un atto di culto; c) impedisce a una persona di esercitare la libertà di confessione religiosa in qualsiasi altro modo".

Per quanto riguarda il reato di genocidio gli articoli sono rimasti quelli del precedente codice, ma mentre il testo dell'art. 259 risulta ancora identico alla precedente stesura gli artt. 260 e 261 mantengono la vecchia formulazione del 1960, ma sono privi di quelle articolazioni relative ai mezzi moderni con i quali il reato viene perpetrato, introdotti nella Repubblica in Ceca con la legge di modifica del 2000 che abbiamo ricordato.

Una tutela indiretta del fenomeno religioso viene attuata dall'art. 205 che punisce chi pubblica opere contro la moralità pubblica o incitanti alla violenza, l'art. 206 relativo alla diffamazione, l'art. 210 che punisce la bigamia, gli artt. 231 e 232 relativi rispettivamente alla restrizione e privazione della libertà personale, l'art. 235 relativo all'estorsione, rimasto anche questo nella formulazione del 1960. Da segnalare infine l'art. 238a relativo al reato di violazione della libertà di associazione e riunione, attuato ricorrendo alla violenza o alla minaccia di violenza verso gli organizzatori di riunioni regolarmente convocate.



Il 28 agosto del 1990 è stata poi approvata una legge che all'articolo 32 considera un'infrazione della legge penale, sanzionabile con una multa, la violazione di una norma giuridica generalmente vincolante in materia di Chiese e associazioni religiose.

Anche in Slovacchia troviamo una sintetica legge sulla libertà religiosa, emendata nel 2000 che ha come principale obiettivo quello contenere la registrazione e il riconoscimento dei culti presenti in Slovacchia, mantenendo in vigore l'elencazione del 1991 ai fini di contenere la penetrazione nel Paese di nuove confessioni⁶¹.

Il Codice Penale polacco del 1997 innova quello del 1970 e dedica uno specifico capo ai "reati contro la libertà di coscienza e di religione" che costituisce una specificazione delle norme poste a tutela generale dei diritti di libertà. L'art 194 punisce ogni azione di contrasto verso coloro che mutano la propria appartenenza a una fede religiosa, assicurando così indirettamente la libertà di proselitismo delle diverse confessioni religiose e quella libera concorrenza – per dirla con le parole dell'Unione Europea – tra le diverse agenzie religiose che collocano sul mercato dello spirito il culto⁶². La pena prevista va da una multa a un massimo di due anni di detenzione. Il successivo articolo 195 commina la stessa pena a chi "maliziosamente" interferisce con l'esecuzione pubblica di una cerimonia religiosa di una Chiesa o di un'altra associazione religiosa riconosciuta secondo la legge sui culti⁶³ e nei confronti di chi disturba un funerale, un lutto, lo svolgimento di cerimonie o riti religiosi. Analogo trattamento riserva l'ultimo capo di questo articolo del codice - l'articolo 196 – a chi offende in pubblico i sentimenti religiosi di alte persone o persegue lo stesso obiettivo attraverso offese a un oggetto di culto, a un luogo dedicato alla celebrazione pubblica di riti religiosi. Queste norme, se lette nel combinato disposto con gli articoli 256 e 257 del Codice Penale, acquistano maggiore efficacia poiché il primo di questi articoli punisce con le medesime pene di quelli precedenti chi incita all'odio verso coloro che appartengono a una o a nessuna religione e il secondo coloro che insultano pubblicamente un gruppo di popolazione o una persona particolare a causa della sua appartenenza a una o ad alcuna religione. In quest'ultimo caso la pena è aumentata a tre anni.

⁶¹ *Law on the Freedom of Religious Belief and on the Status of Churches and Religious Societies*, Act n. 308/991, così come emendata dall'Act n. 394/2000, Coll. (Slovakia) <http://licodu.cois.it/>.

⁶² CIMBALO G., *L'incidenza del diritto dell'Unione europea...cit.*, 226 ss.

⁶³ Vedi: *Garanzie della libertà di coscienza e di confessione*, Legge del 17 maggio 1989, n. 155 con le successive modificazioni,



Si tratta di una tutela resa più "asciutta" rispetto a quella del precedente codice penale del 1970, piuttosto finalizzata a difendere la libertà di non credere. Una traccia di quella impostazione rimane nella pari tutela accordata ai non credenti a livello individuale o associato, rispetto a quella garantita ai credenti, tutela singolarmente coerente con i principi stabiliti dalle dichiarazioni allegata al trattato di Amsterdam.

Come abbiamo visto in altre codificazioni precedentemente esaminate anche quella polacca prevede delle specifiche norme penali (artt. 118-119) dirette a punire il reato di genocidio, anche quando è perpetrato ricorrendo all'omicidio praticato per motivi religiosi, con una pena minima da dodici a un massimo di venticinque anni, quando non con l'ergastolo. La pena va da cinque a venticinque anni se si impediscono le nascite all'interno di questo gruppo, o si portano via i bambini ai loro genitori naturali⁶⁴. La stessa norma punisce con la pena di tre anni di carcere anche chi progetta di commettere tali delitti. Il successivo articolo 119 sanziona con una pena da tre a cinque anni chi usa, minaccia o incita alla violenza, ponendo a pretesto motivi di appartenenza o non appartenenza religiosa. Con queste norme la Polonia si allinea agli altri Paesi dell'Europa, adeguando la propria legge penale a una effettiva tutela della libertà di coscienza, in un quadro coerente con le norme vigenti nei Paesi dell'Unione Europea, anche se nei fatti l'ordinamento accorda poi alla Chiesa cattolica un trattamento di favore mediante il Concordato stipulato nel 1993⁶⁵.

Ungheria

Le sanzioni penali relative al fenomeno religioso sono contenute nel Codice penale del 1978⁶⁶ che all'art. 137. 2. lettera j colloca il pastore di una Chiesa, registrata secondo la legge sulla libertà di fede e di religione e sulla Chiesa, fra coloro che svolgono funzioni pubbliche e pertanto gli riconosce quella particolare protezione riconosciuta a

⁶⁴ Tale norma è posta a tutela del popolo Rom da tempo soggetto a subire queste pratiche in nome dell'integrazione e della parità di diritti !

⁶⁵ Per il testo vedi: *Concordato fra la Santa Sede e la Repubblica di Polonia*. Firmato il 28 luglio 1993, pubblicato in AAS 90 (1998), pp. 310 – 329. <http://licodu.cois.it/>. Per un esame compiuto della situazione polacca vedi: BARBERINI G., *Stato socialista e Chiesa cattolica in Polonia*, Bologna, Centro studi Europa Orientale, 1983; ID. *La nuova situazione giuridica della Chiesa in Polonia*, in "Agg. Soc.", 1989, fasc. 12, 785 – 800; ID. *Le garanzie individuali di libertà religiosa in Polonia*, in "Agg. Soc.", fasc. 4, 285 – 302; ID., *Contributo per una ricostruzione storica del rapporto tra Stato socialista e Chiesa cattolica in Polonia*, in "Idoc int.", 1978, fasc. 9-10, 2 – 21.

⁶⁶ IV. Törvény a Büntető Törvénykönyvről, [Criminal code Ungheria] 1978. Approvato con legge n. 4 del 1978 <http://licodu.cois.it/>.



questo tipo di persone, anche sotto il profilo penale. Si privilegia così la funzione pubblica dai ministri di culto e si tutela penalmente la loro attività e quelle nelle quali sono impegnati.

Come gli altri ordinamenti dei Paesi dei quali ci siamo occupati anche il Codice Penale ungherese sanziona il reato di Genocidio (art. 155) compiuto verso persone appartenenti a una stessa confessione o gruppo religioso. Tale delitto è ulteriormente specificato nell'art. 156, il quale va collegato con il delitto di apartheid (art. 157) consistente nell'istaurare e/o mantenere il dominio su una persona o un gruppo di persone di altra religione; tale delitto è punito con la reclusione da dieci a quindici anni o con l'ergastolo⁶⁷. Inoltre nel Titolo III del Codice, dedicato ai "*Crimini contro la libertà e la dignità umana*" si sanziona ogni violazione della libertà di coscienza e di religione. Così l'art. 174/A stabilisce che la persona che limita un'altra persona nella sua libertà di coscienza con la violenza o le minacce e gli impedisce il libero esercizio della sua religione con la violenza o minacce è punibile con la reclusione fino a tre anni.

Gli articoli 263, 263/A, 263/B, 263/C al punto b puniscono l'uso di armi, esplosivi, il loro trasporto contro le confessioni religiose e l'esercizio del culto. Costituisce poi aggravante il furto di oggetti posti in memoria di morti o in cimiteri o altri luoghi di sepoltura per i quali la pena viene elevata a tre anni, così come per il deterioramento o la distruzione dei medesimi oggetti (art. 324)⁶⁸. Nel loro complesso le

⁶⁷ Per crimine di apartheid si intende quello previsto dal "Trattato internazionale sulle e la lotta contro la repressione dei reati di apartheid", adottato il 30 novembre 1973 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, a New York, e recepito dallo Stato magiaro con il decreto-legge n. 27 del 1976.

⁶⁸ Gli oggetti ai quali la norma si riferisce sono:

"b) 1. un oggetto considerato un bene culturale, un sito archeologico o un monumento storico,
2. gli oggetti religiosi o consacrati, edifici o degli oggetti utilizzati per diritti religiosi,
3. tombe, siti di sepoltura o di oggetti in memoria dei morti posti in cimiteri e di altri luoghi di sepoltura"

Tale crimine è punibile con la reclusione non superiore a tre anni. La pena diviene la reclusione da uno a cinque anni, se il deterioramento o l'atto di vandalismo provoca un danno considerevole a:

"b) 1. un oggetto considerato un bene culturale, un sito archeologico o a un monumento storico,
2. oggetti religiosi, edifici consacrati o oggetti utilizzati per riti religiosi,
3. tombe, siti di sepolture o di oggetti in memoria dei morti posti in cimiteri e di altri luoghi di sepoltura"

In questo caso la pena è da uno a cinque anni. La pena è invece la reclusione da due anni a otto anni, se il deterioramento causa grande danno, mentre la pena è la reclusione da cinque a dieci anni se il reato di atti di vandalismo ha prodotto danni sostanziali.



norme penali magiare si distinguono per la rilevanza riconosciuta allo spazio pubblico dei culti, superando la dimensione privatistica della tutela tipica di altri ordinamenti.

Repubblica d'Albania

Un segnale in questa direzione ci viene dal mutamento di rotta dell'ordinamento albanese che nel codice penale del 1995⁶⁹ dedica alla tutela della libertà religiosa e di coscienza l'intera sezione X, artt. 131-133 del Codice Penale del 1995. Al primo articolo si fa divieto di ostacolare l'attività delle organizzazioni religiose, o creare ostacoli per il libero esercizio della loro attività. La pena prevista va da una multa fino a tre anni di reclusione. Analogamente è sanzionato nel successivo articolo il danneggiamento dei luoghi di culto che produce la perdita parziale o totale dei valori propri del culto in questione. Si vuole così combattere ogni tentativo di estirpare dal territorio la presenza culturale e religiosa di culti stanziati storicamente su di esso, a marcarne l'identità. Per gli stessi motivi il successivo articolo 133 punisce chi ostacola o impedisce le cerimonie religiose e la partecipazione ai riti da parte delle popolazioni. Da qui la tutela si estende alla libera espressione delle proprie convinzioni religiose. Tali attività costituiscono una violazione delle norme penali e sono sanzionate con una multa oppure con una pena fino a un anno di reclusione.

Le previsioni della sezione X del Codice appena citate ben si legano con quanto disposto dall'art 73 che reprime il reato di genocidio con una pena che va da un minimo di dieci anni all'ergastolo o alla pena di morte⁷⁰. Analoga pena è prevista nel successivo articolo 74 per il reato di "*Crimini contro l'umanità*"⁷¹; nel novero di questo tipo di reati

⁶⁹ Repubblica di Albania, Assemblea popolare, Legge, n. 7895, del 27 gennaio 1995 <http://licodu.cois.it/>.

⁷⁰ Articolo 73. Genocidio. "L'esecuzione di un piano premeditato che mira alla distruzione totale o parziale di un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, diretto verso i suoi membri, e combinato con i seguenti atti, come ad esempio: l'uccisione intenzionale di un gruppo di membri, gravi danni fisici e psicologici, collocamento in difficili condizioni di vita che sono causa di distruzione fisica, applicando misure di prevenzione della nascita, come pure l'obbligo di trasferimento dei bambini da un gruppo ad un altro, è condannato a non meno di dieci anni di reclusione, o con l'ergastolo o pena di morte".

⁷¹ Articolo 74. Crimini contro l'umanità. "L'uccisione, i massacri, la schiavitù, esilio e la deportazione, così come ogni atto di tortura o altre violenze disumane commesse per ragioni politiche, ideologiche, razziali, etniche e motivi religiosi, sono condannati



è ricompreso quello di profanazione di sepolcri e cimiteri (art. 118) anche mediante il furto di oggetti, o la mancanza di rispetto verso i defunti, sanzionati con una pena che va dalla multa fino a cinque anni di reclusione in rapporto alla gravità dell'offesa che raggiunge il suo apice proprio quando l'attore colloca il proprio comportamento delittuoso nell'ambito di un complessivo facere volto a incidere sull'appartenenza del defunto a una comunità religiosa o etnica. Perciò questo insieme di reati è collegato e trova la sua cesura in quello previsto all'art. 265 che punisce l'incitamento alla contrapposizione tra le nazionalità, a quella razziale, all'odio o al conflitto religioso, anche mediante "la preparazione, la propagazione, la conservazione o con l'intento di propagazione, di scritti che abbiano questi contenuti; in questi casi la condanna va da una multa fino a dieci anni di reclusione. Il bene da tutelare è quello dell'uguaglianza tra i cittadini, che va protetta, impedendo ogni discriminazione sia a livello individuale che collettivo che abbia a motivo l'appartenenza o motivi di carattere religioso e che si concretizzi "...nella creazione di privilegi o di svantaggi, oppure nel rifiuto di un diritto o beneficio derivante dalla legge". E' quanto fa l'art. 253 prevedendo una pena che va da una multa a cinque anni di reclusione.

Come si evince dall'esame di queste norme, la capacità di deterrenza della norma penale è utilizzata a pieno nella convinzione che occorre a tutti i costi impedire l'estendersi al territorio albanese della pulizia etnica e religiosa praticata nei contigui territori balcanici. La nazione albanese può esistere a condizione che il crogiolo di appartenenze religiose conviva pacificamente in nome della prevalenza dell'interesse comune e alla coscienza di esse parte di un'unica nazione, di un unico popolo. L'irrilevanza nel godimento dei diritti di libertà della diversa appartenenza religiosa è confermato dall'art. 11 del Codice Penale che fa divieto di concedere l'estradizione quando sia minacciata la libertà religiosa del soggetto e dall'art. 50 f). che annovera tra le aggravanti del reato la circostanza che la violazione della legge penale sia stata compiuta abusando dei doveri che derivano da uno *status* o funzione religiosa di chi ha commesso il fatto.

Non vi è dubbio che il codice del 1995 dia atto di un mutamento profondo da parte di un Paese che passa dall'ateismo più rigido alla tutela dei diritti di libertà religiosa proprio per evitare guerre di religione. Questa transizione – ad avviso di chi scrive – è stata possibile anche grazie alla funzione pedagogica del diritto e agli statuti

con una pena di non meno di quindici anni di reclusione, o con l'ergastolo, o con la pena di morte".



democratici delle quattro confessioni maggioritarie che risalgono al 1929 e regolano la vita interna dei culti⁷². Ma questa è un'altra storia oggi tutta da indagare.

I Paesi già appartenenti all'ex Jugoslavia: un caso di legislazione octroyé

La protezione penale della libertà religiosa trova ovviamente posto nei Codici Penali e nelle leggi dei Paesi sorti dalla disgregazione della Jugoslavia⁷³. Il carattere a volte provvisorio e mutevole della loro legislazione, i tanti attori istituzionali sulla scena, il tentativo di superare le recenti lacerazioni della guerra civile e i forti condizionamenti di questi eventi non ci permettono di fornire in questa sede un quadro esaustivo di essa. D'altra parte il quadro è così complesso da meritare un successivo intervento di approfondimento nel quale siamo fin da adesso impegnati. In questa sede ci limiteremo dunque a dei rilievi di carattere generale per dare il senso della direzione intrapresa.

Citiamo ad esempio il codice penale della Bosnia Erzegovina, del quale andrebbero analizzati approfonditamente almeno all'art. 171 relativo al reato di genocidio e agli artt. 172, 173, 179, 183 ecc. che prevedono sanzioni relative ai crimini contro l'umanità, ne l'analisi potrebbe fermarsi a queste norme in questa terra martoriata e dilaniata non solo dai conflitti etnici, ma anche da quelli religiosi⁷⁴. Andrebbe analizzato anche il codice penale macedone, promulgato con la L. 23

⁷² CIMBALO G., *L'esperienza dell'Islam dell'Est Europa...cit., passim.*

⁷³ Uno studio sistematico dei Paesi sorti dalla disgregazione jugoslava non può che partire da un esame generale, soprattutto a livello costituzionale, della complessa e lunga fase di transizione. Propedeuticamente si vedano a riguardo: GAMBINO S., *Costituzionalismo e transizioni democratiche, Costituzionalismo europeo e transizioni democratiche*, (a cura di Silvio Gambino) Milano, Giuffrè, 2003 2-67 e gli interventi contenuti nel volume di Francesco Guida, Claudio Di Turi, Pavle Nikolic, Irena Pejic, Srdjan Djordjevic, Dragan Bateveljic, Raiko Kuzmanovic, Sandro Gozi.

⁷⁴ Consolidated Version Criminal Code of Bosnia and Herzegovina, (*"Official Gazette of Bosnia and Herzegovina"* No. 3/03, 32/03, 37/03, 54/04, 61/04, 30/05). <http://licodu.cois.it/>. L'esame di questo Codice, per la complessità delle vicende che ne segnano la stesura e le modificazioni, richiede certamente una trattazione ampia e articolata che non può essere svolta nell'economia di questo scritto.



luglio 1996, in particolare dell'art. 137 e dell'art. 139⁷⁵, ma altri esempi potremmo fare con riferimento alla legge sulla libertà religiosa promulgata dall'autorità di governo del Kosovo e alle relative norme penali⁷⁶. Estremamente complesso poi il caso della Serbia e della sua legge sulla libertà religiosa, soprattutto dopo la secessione del Montenegro⁷⁷

Un trattamento ancora separato meriterebbe la legislazione croata che di recente ha accentuato le sanzioni penali per i crimini a sfondo razziale, etnico e religioso dopo le vicende della guerra, le pratiche di pulizia etnica, gli interventi dei tribunali penali internazionali⁷⁸.

Infine più stabile si presenta l'assetto normativo in Slovenia⁷⁹, ma non avrebbe senso separare l'analisi delle norme penali di questo ordinamento – quanto meno degli artt. 141, 300, 314, 373, 374 - dal contesto degli altri Paesi sorti dalla disgregazione della Jugoslavia

⁷⁵ *Criminal Code of the Republic of Macedonia*, approvato il 23 luglio 1996 e entrato in vigore il 1 novembre 1996, ma l'analisi dovrebbe estendersi almeno agli artt. 150, 319, 399, 403, 405.

⁷⁶ Per una prima analisi: LOBELLO Q., *La libertà religiosa in Kosovo, ovvero: un ossimoro in fieri, Libertà religiosa e diritti umani nell'Est Europa...* in corso di pubblicazione. Il codice penale è ancora in un testo provvisorio.

⁷⁷ Per un primo approccio: Cfr.: FROSINI J. O., RINALDI F., *L'avverarsi della "condizione sospensiva" costituzionale per l'esercizio dello Jus Secessionis in Serbia-Montenegro, Libertà religiosa e diritti umani nell'Est Europa...* in corso di pubblicazione. Si veda comunque la legge *Law on Churches and religious communities of the Republic of Serbia* (Službeni glasnik RS", broj 36/2006) sulla libertà religiosa che ha dato luogo ad un confronto con il Consiglio d'Europa e la Commissione di Venezia e il *Criminal Code* (Official Gazette of RS, Nos. 85/2005, 88/2005, 107/2005). <http://licodu.cois.it/>. Per quanto riguarda il Codice penale montenegrino si veda: *Criminal code, ("Official Gazette of the Republic of Montenegro"* no. 70/2003, and Correction, no. 13/2004 <http://licodu.cois.it/>.

⁷⁸ Questa modifica del codice penale croato è venuta due giorni dopo il Congresso Ebraico Europeo tenutosi a Zagabria nel corso del quale il Presidente Pierre Besnainou ha esortato il Paese a rafforzare le sue leggi contro l'antisemitismo, nel corso di un incontro con il presidente croato Stipe Mesic. V.: *Religion in Eastern Europe*, Christians Associated for Relations with Eastern Europe. Per quanto riguarda il codice penale croato in vigore si veda comunque: *Criminal Code. The Official Gazette of the Republic of Croatia "Narodne novine"* (hereinafter: NN) No. 110 of October 21, 1997 (entered into force on January 1, 1998). 2. *Corrections to the Criminal Code*. NN 27/98 of February 27, 1998. 3. *Amendments and Supplements to the Criminal Code*. NN 129/2000 of December 22, 2000. 4. *Amendments to the Criminal Code*. NN 51/2001 of June 6, 2001. 5. *Amendments and Supplements to the Criminal Code*. NN 111/2003 of July 15, 2003. <http://licodu.cois.it/>.

⁷⁹ *Penal code of the Republic of Slovenia* as of 28 September 2004 <http://licodu.cois.it/>.



Comunque sia le norme dei codici penali che quelle contenute nelle leggi generali sulla libertà religiosa sono delle leggi *octroyé*, emanate dagli organi legislativi degli Stati, ma sottoposti al vaglio della Commissione di Venezia, istituita dal Consiglio d'Europa che ne valuta la compatibilità con il quadro di garanzie stabilite dallo stesso Consiglio. A riguardo di molte disposizioni la Commissione ha richiesto modifiche sostanziali ai Governi, ottenendo l'esame e l'approvazione parlamentare delle modifiche. Questa limitazione della sovranità è accettata in quanto il rispetto dei criteri stabiliti dalla Commissione di Venezia costituisce condizione indispensabile per consentire l'adesione di questi Paesi al Consiglio d'Europa prima e all'Unione Europea poi⁸⁰.

Così la libertà religiosa e la sua tutela penale sono frutto in questi Paesi non del consenso delle assemblee elettive, ma piuttosto il risultato di un'imposizione accettata in nome dell'interesse a rendere l'ordinamento compatibile con i parametri stabiliti dalla U. E., il che ci dice che la presenza di tali norme non funziona da efficace deterrente per evitare una ripresa dei conflitti.

In queste condizioni non si può che confidare sul ruolo pedagogico della legge, delle sanzioni economiche e nella maturazione della condivisione dei valori di convivenza tra i popoli. Occorre una formula di carattere generale, che assumendo la laicità come valore, posa gestire attraverso la tolleranza, il pluralismo e la libertà religiosa questa difficile fase di confronto tra esperienze, culture, religioni diverse⁸¹.

5. Alcune sommarie considerazioni.

L'esame in dettaglio della legislazione penale dei Paesi dell'Est Europa relativa alla tutela della libertà di coscienza e di religione – per quanto sommario – consente di rispondere ad alcune domande che ci eravamo posti.

⁸⁰ Sull'attività della Commissione di Venezia nei Balcani da ultimo CIMBALO G., *Problemi e modelli di libertà religiosa individuale e collettiva nell'Est Europa*, in *Scritti in onore di Giovanni Barberini*, in corso di pubblicazione; ID, *L'incidenza del diritto dell'Unione europea sul diritto ecclesiastico. Verso un "Diritto Ecclesiastico" della Comunità europea...cit., passim*.

⁸¹ Per una visione generale del problema: CIMBALO G., *Tutela individuale e collettiva della libertà di coscienza e modelli di relazione tra Stato e confessioni religiose nei Paesi dell'Est Europa. Libertà religiosa e diritti umani nell'Est Europa*, Bononia University Press, Bologna, 2008.



E' confermata la tesi di chi ha sostenuto che malgrado il crollo del muro di Berlino "...il modello sovietico informa ancora in una certa misura il diritto positivo di molti Paesi dell'area", mentre "... il diritto delle Repubbliche già facenti parte dell'Unione Sovietica permane altamente omogeneo, in quanto informato sin nei dettagli dal modello centrale (federale) sovietico"⁸².

In tutti questi ordinamenti più che la libertà religiosa è tutelata la libertà di coscienza, cioè il diritto di credere o non credere a valori religiosi, sia con riferimento ai diritti individuali che all'esercizio collettivo di tali diritti, attraverso atti di culto, manifestazioni collettive, ecc. Questa impostazione costituisce certamente un "lascito", rielaborato, delle impostazioni proprie delle ex Repubbliche socialiste e popolari, senza dubbio in linea con le impostazioni più avanzate del problema, presenti nei Paesi dell'Europa occidentale.

Altro tratto comune di questa legislazione con le medesime origini è costituito dalle norme contro il genocidio e riguardanti i diritti umani che tuttavia, alla luce delle integrazioni e modifiche apportate, consentono di punire attraverso la legge penale tutti quegli atti finalizzati a contrastare quanto non a distruggere la presenza sul territorio di una comunità, anche religiosa. In questo quadro le leggi sulla restituzione dei beni e soprattutto delle suppellettili o oggetti sacri, le stesse norme sui cimiteri, sono poste a salvaguardia della libertà religiosa e di coscienza e rivestono una importanza che va al di là dell'apparente contenuto della norma.

L'assetto della tutela penale dei culti costituisce nel suo complesso uno dei fattori che concorre a definire il significato e i contenuti del dichiarato separatismo, comune alle Costituzioni di questi Paesi, e induce a riflettere su l'impostazione generale relativamente ai sistemi di relazione tra Stato e Confessioni religiose e al concreto contributo che questo tipo di impostazione può dare al mantenimento della pace oltre che al pieno godimento dei diritti, anche al fine di contrastare fenomeni recenti di conflitto, anche per motivi religiosi. In questo contesto va collocata la lettura delle posizioni di chiusura verso i cosiddetti nuovi culti, la dove, su richiesta delle Chiese stabilite, le norme di tutela sembrano riguardare più queste che non tutte le confessioni religiose.

La fragilità degli ordinamenti nati dopo il 1991 induce questi ultimi a riconoscere alle confessioni religiose uno spazio pubblico ampio, nel quadro del principio di sussidiarietà tra istituzioni pubbliche e formazioni sociali, per alcuni versi inedito nell'Occidente europeo e

⁸² AJANI G., *Diritto dell'Europa Orientale...* cit., 10, 13-14.



perciò bisognevole di una forte tutela penale, finalizzata a realizzare gli interessi generali dell'ordinamento piuttosto che la tutela della libertà religiosa individuale e collettiva.

Soprattutto se l'Unione Europea rafforzerà col tempo la sua propensione alla applicazione in campo sociale e politico della sussidiarietà orizzontale modelli e formule di tutela dello spazio pubblico del culto potrebbero ritornare anche nei Paesi della parte occidentale del continente.

A conclusione della nostra analisi ci corre l'obbligo di rilevare che l'esame separato della legislazione dei Paesi già appartenenti alla Jugoslavia – che abbiamo prospettato - è reso necessario da quanto avvenuto sul territorio balcanico almeno negli ultimi venticinque anni e perciò occorre una più approfondita e comunque contestualizzata lettura delle norme, impossibile nell'economia di questo lavoro. In questo nuovo contesto potranno essere esaminati i significativi interventi posti in essere attraverso la Commissione di Venezia - peraltro presenti anche rispetto ad altri Stati dei Balcani Occidentali – cogliendone i riflessi anche in questa parte della legislazione penale, aggiungendo così ulteriori spunti di riflessione rispetto a quelli fin qui prospettati.